

Publicato il “Decreto Aiuti”: a luglio verrà erogato il Bonus da € 200 a determinate categorie di cittadini

L'intervento del Governo, finalizzato ad alleviare gli effetti negativi prodotti dall'impennata inflazionistica che mette a dura prova varie categorie di lavoratori e i pensionati. Alcune categorie di lavoratori dovranno richiedere a domanda il Bonus.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio scorso è stato [pubblicato il Decreto Legge n. 50/2022, ribattezzato “Decreto Aiuti”](#), con il quale il Governo ha inaugurato una serie di interventi a vari livelli, finalizzati ad alleviare gli effetti nefasti che l'ondata inflazionistica sta generando nei vari comparti del paese. Analizziamo gli aspetti di maggior impatto, introdotti dal provvedimento, sulla platea di lavoratori, pensionati e cittadini cui è rivolta la nostra attività di consulenza.

Bonus € 200: [gli art. 31 e 32 del Decreto](#) prevedono il pagamento automatico di un Bonus di € 200 una tantum da parte dell'INPS ai lavoratori e pensionati.

Destinatari: la corresponsione è prevista a favore dei seguenti soggetti:

Lavoratori dipendenti;

Pensionati;

Lavoratori domestici;

Percettori di Naspi-Dis Coll;

Percettori di disoccupazione agricola;

Collaboratori coordinati e continuativi;

Beneficiari di una delle indennità previste dal D.L. Sostegni all'art. 10 co. da 1 a 9;

Stagionali e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate;

In questo numero:

Publicato il “Decreto Aiuti”: a luglio verrà erogato il Bonus da € 200 a determinate categorie di cittadini;

INL: convalida delle dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri;

INPS: precisazioni sulla modalità di liquidazione della disoccupazione agricola;

INCA Buone Prassi: un nuovo pronunciamento favorevole sulla validità della domanda;

Tutela Covid-19: lavoratori fragili le tutele sino al 30 giugno.

Immigrazione:

*Il “Decreto aiuti”:
Le misure per i cittadini provenienti dall'Ucraina;*

*Il Decreto Ucraina:
La conversione in Legge;*

*Emersione 2020:
Termini di conclusione dei procedimenti di emersione.*

Un nuovo Bonus in arrivo per una serie di categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi nonché per i pensionati che rientrano in determinate categorie di reddito

Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

Lavoratori autonomi occasionali ex art 2222 del codice civile;

Incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art.19 D.Lgs. n. 144 del 1998;

Beneficiari del reddito di cittadinanza;

Lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Condizione: Il bonus spetta a tutte quelle categorie per le quali l'Istituto è già in grado di verificare il possesso del requisito reddituale individuale previsto che non dovrà essere superiore a € 35.000 cui è subordinato il riconoscimento del sussidio.

Per quanto riguarda i pensionati, il testo della norma precisa che **si farà riferimento ai soli redditi Irpef personali del pensionato relativi al 2021.**

Per i lavoratori dipendenti l'erogazione del Bonus è prevista per i soggetti beneficiari dello sgravio contributivo dello 0,8% introdotto dall' art. 1 co. 121 della Legge di Bilancio 2022.

Per aver titolo al Bonus occorre che la prestazione sia in essere alla data del 30 giugno 2022.

Modalità di erogazione: è opportuno precisare che il bonus viene riconosciuto in modo differente **a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore** e nello specifico:

-**lavoratore dipendente beneficiario dell'esonero 0.80% INPS con reddito inferiore a 35.000€ nel 2022:** erogazione in busta paga da parte del datore di lavoro nel mese di luglio 2022.

-**Pensionati, percettori di NASpl, percettori di DS. agricola, beneficiari di una delle indennità previste dal decreto sostegni o beneficiari di reddito di cittadinanza:** verrà riconosciuto dall'INPS, il quale provvederà all'erogazione automatica dell'importo nel mese di luglio 2022.

lavoratori domestici, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali e intermittenti, lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi e liberi professionisti: il bonus verrà erogato **a seguito di specifica domanda.**

Su questo punto è opportuno precisare che per **la categoria dei lavoratori domestici** il decreto prevede la possibilità di invio e la conseguente valorizzazione di tali domande da parte dei Patronati, alla voce prodotto 08 della tabella D. Si tratta di una voce ammessa al finanziamento, di cui al regolamento attuativo (decreto 193/2008) della Legge 152/2001. INCA Nazionale con [la circolare 156 del 19 maggio scorso](#) ha, da un lato sottolineato l'effetto distorsivo che tale decisione produrrà nella dinamica di riconoscimento dell'attività soggetta a finanziamento pubblico svolta dai Patronati e, dall'altro, ha invitato le strutture ad attivare tutte le sinergie nel sistema servizi CGIL, per rispondere comunque ai bisogni delle persone, garantendo al contempo all'INCA di essere all'altezza della sua rappresentatività.

Per ulteriori dettagli si rimane in attesa delle circolari applicative dell'INPS.

INL: convalida delle dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri

[L'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica](#) che a seguito della cessazione del periodo emergenziale da Covid-19, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex art. 55, D.Lgs. 151/2001) in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Tuttavia **è possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta attualmente disponibile online.**

Quest'ultimo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato per poter accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato.

Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve, infine, essere trasmesso **al competente Ufficio** (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) **mediante posta elettronica:** a tal fine, l'elenco degli Ispettorati territoriali del lavoro, con i relativi indirizzi e-mail, [è disponibile alla pagina del sito dell'INL.](#)

Al suddetto modulo, occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

INPS: precisazioni sulla modalità di liquidazione della disoccupazione agricola

L'INPS, con la [circolare n. 60 del 18 maggio 2022](#), fornisce indicazioni sulle modalità di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola riferita all'anno 2021.

Le precisazioni sono inerenti la valorizzazione, ai fini del riconoscimento della Ds. Agricola, **dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti per il 2021 a seguito degli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Sulla scorta delle varie disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza pandemica, l'Istituto ha disposto che ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, alle giornate lavorate nel medesimo anno saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato con le causali "COVID-19", e i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS con le causali "COVID-19" fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge n. 240 del 1984.

INCA Buone Prassi: un nuovo pronunciamento favorevole sulla validità della domanda

Una Sentenza favorevole, ottenuta dal nostro ufficio di Monza con il prezioso supporto del nostro coordinatore legale regionale avv. Roberta Palotti, merita rilievo.

Il caso è quello di un assistito, titolare di una pensione di vecchiaia ex-Enpals, che poteva far valere contribuzione versata nella gestione speciale COM non utilizzata in occasione del pensionamento, il quale si è rivolto al nostro ufficio per valorizzare tale periodo di contribuzione.

INCA Brianza ha inoltrato una domanda di supplemento. L'INPS, dopo più di cinque mesi, ha respinto la domanda indicando nel provvedimento che la contribuzione non era utile alla definizione del supplemento, ma poteva dare diritto ad una pensione supplementare.

L'ufficio INCA ha presentato tempestivamente domanda di pensione supplementare liquidata dall'INPS con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, negando il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di supplemento.

È rimasta quindi aperta la gestione dello scoperto di cinque mensilità di mancata valorizzazione della contribuzione.

La linea di tutela dell'assistito, prefigurata dal consulente legale e condivisa dal direttore INCA, è stata quella di chiedere la ricostituzione della pensione supplementare con decorrenza a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda di supplemento e, in subordine, il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della tardiva gestione da parte dell'Istituto della domanda amministrativa. Esperita senza successo la fase amministrativa è stato introdotto il ricorso giudiziario.

Le motivazioni portate in sede di ricorso dal nostro consulente sono state improntate al filone giurisprudenziale da cui discendono principi ormai consolidati:

- in primis la **“conservazione della validità giuridica dell'atto”** che porterebbe a considerare idonea la prima domanda ad ottenere gli effetti voluti;
- **il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino**, normati dalla legge 241/90 e s.m.i, ed orientati ad un atteggiamento di “favor” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (così scrive il Giudice in Sentenza) al fine di consolidare la supposta **“tutela dell'affidamento”** recepita da numerosi statuti e regolamenti di gestione dei rapporti con il cittadino adottati dalle P.A.

Il Giudice del Lavoro di Monza, [con la sentenza del 16 maggio](#), preso atto che INPS aveva ben individuato la prestazione corretta che il ricorrente avrebbe potuto richiedere, anzi l'aveva pure consigliata in sede di rievazione amministrativa, ha aderito alle tesi sollevate in sede di ricorso dal nostro consulente legale riconoscendo in toto le nostre ragioni ed imponendo all'INPS di **procedere al pagamento dei ratei di pensione dal mese successivo la prima domanda** (ovvero la domanda di supplemento).

Si tratta di una sentenza che conferma una linea interpretativa della Magistratura orientata ad una maggior attenzione nella gestione dei rapporti con il cittadino/contribuente da parte della P.A., e che può tornare utile nella per la gestione di casi controversi la cui soluzione, a volte, si realizza attivando la richiesta dell'assicurato nei confronti dell'Inps di risarcimento del danno, anziché affrontare l'apertura di un contenzioso con l'assistito.

Tutela Covid-19: lavoratori fragili le tutele sino al 30 giugno

Segnaliamo alcune novità introdotte dalla [legge n. 52/2022, di conversione del D.L. n. 24/2022](#), inerenti la tutela dei c.d. **“lavoratori fragili”** maggiormente coinvolti dalle nefaste conseguenze recate dalla pandemia.

Smart Working: i lavoratori in condizione di fragilità, possono continuare sino al 31 agosto a svolgere l'attività lavorativa in smart working anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017. In sede di conversione del Decreto è disposta, sino alla medesima data, l'equiparazione a malattia dell'assenza dal luogo di lavoro, ove la prestazione non possa essere svolta in modalità smart working.

Sorveglianza sanitaria: le aziende sprovviste di medico competente potranno chiedere all'INAIL di continuare a svolgere la sorveglianza sanitaria attraverso i medici del lavoro dell'Istituto, i quali forniranno indicazioni per l'adozione di soluzioni cautelative per la salute del lavoratore al fine di fronteggiare il rischio Covid, riservando il giudizio di “non idoneità” ai soli casi che non consentano soluzioni alternative.

Cumulo pensione Quota 100/102: i lavoratori del settore sanitario (medici, veterinari e sanitari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità) con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, potranno continuare a cumulare la pensione Quota 100/102 con tali redditi sino al 31 dicembre 2022.

Immigrazione

Il “Decreto aiuti”

Le misure per i cittadini provenienti dall'Ucraina

Il [D.L. 17 maggio 2022 n° 50](#) entrato in vigore il 18.05.2022, ha introdotto alcune novità in merito alle misure previste per i cittadini provenienti dall'Ucraina titolari della protezione temporanea. Tra queste si segnala:

- l'incremento di 15 mila posti per l'accoglienza diffusa;
- l'incremento di 20 mila unità del numero dei destinatari del contributo di sostentamento (300,00 euro per gli adulti, 150,00 euro per i minori), riconosciuto ai titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea che hanno trovato una sistemazione autonoma;
- l'integrazione di circa 27 milioni di euro del contributo destinato a Regioni e Province Autonome per coprire le prestazioni del Servizio Sanitario;
- l'aumento di circa 113 milioni di euro per l'anno 2022, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza;
- l'introduzione di un contributo forfetario una tantum in favore dei comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti il permesso per protezione temporanea, per rafforzare l'offerta di servizi sociali, assegnato dal Dipartimento della protezione civile, nel limite di 40.000.000 euro per l'anno 2022;
- l'adozione da parte del Ministero dell'Istruzione, di “specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo” degli studenti provenienti dall'Ucraina accolti nelle scuole nell'anno scolastico 2021/2022;
- la possibilità per i cittadini sfollati dall'Ucraina, di convertire in Euro presso le banche italiane, le banconote di hryvnia entro il limite di 10.000 hryvnia, senza pagare commissioni e senza dover aprire un conto corrente. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda predisposta al riguardo: [clicca qui](#).

Il Decreto Ucraina

La conversione in Legge

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, è stata pubblicata la [Legge 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022](#), il cd "Decreto Ucraina". Per i contenuti, si rinvia alla scheda di approfondimento ([clicca qui](#)). Di seguito le novità.

I minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina

La Legge di conversione ha introdotto [l'art 31 bis al D.L. 21/2022](#).

Quest'ultimo ha previsto per i comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare degli stessi, il riconoscimento da parte del Commissario delegato del Capo del Dipartimento della protezione civile, del rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite.

L'attività lavorativa dei marittimi stranieri

Con [l'art. 13 ter](#), la Legge di conversione del D.L. n. 21/2022 ha introdotto alcune disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività lavorative. All'articolo 27 del TUI, è stato inserito il comma 1-septies che prevede per i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, la possibilità di svolgere un'attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della stessa e comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del TUI e del Regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.

Emerione 2020

Termini di conclusione dei procedimenti di emersione

Con propria nota del 16.05.2022, l'INCA nazionale fa seguito alla precedente comunicazione del 29.11.2021, con la quale è stata segnalata la sentenza del TAR della Lombardia che aveva fissato in 30 giorni, il termine per la conclusione dei procedimenti di emersione. Il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza del Tar considerando che "la materia dell'emersione deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2" della legge 241/1990.

Il Consiglio di Stato, con [la sentenza n. 965/2022](#), ha accolto l'appello del Ministero nella parte in cui la pubblica amministrazione ha lamentato l'erroneità della predetta sentenza del TAR.

La decisione ha chiarito che - in assenza di differente statuizione normativa in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo - alle procedure di

emersione non si possono ritenere applicabili i termini ordinari di 30 giorni. Tuttavia, il provvedimento identifica il punto di "tolleranza" con la soglia "critica" dei 180 giorni: "è ragionevole fissare su tale standard il limite di durata "ordinario, oltre al quale può ravvisarsi il superamento del termine da parte dell'amministrazione".

La sentenza è di estrema importanza laddove smentendo la ricostruzione dell'amministrazione che pretendeva l'esenzione del procedimento da qualsivoglia termine, riconosce, al contrario, che **anche per le procedure di emersione tale termine esiste ed è pari a 180 giorni**, affermando di conseguenza la legittimazione ad agire attraverso la procedura giurisdizionale di tutela dall'inadempimento nel momento in cui il suddetto termine viene superato.

La decisione fornisce una importante indicazione, dunque, nell'orientamento e nell'assistenza avverso il generalizzato ritardo posto in essere nella definizione delle domande di emersione da parte della pubblica amministrazione.

L'INCA Nazionale invita, ove possibile, ad interessare i giudici amministrativi del silenzio dell'amministrazione, mediante l'esperimento delle relative azioni legali. Si ricorda a tal fine che ai sensi dell'art. 31 co. 2 del codice di procedura amministrativa, il termine di impugnazione è annuale e deve essere calcolato dalla scadenza del termine dei 180 giorni ordinariamente previsto per provvedere sull'istanza di emersione, cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale.

Tuttavia, tenuto conto delle incertezze che si sono verificate in sede amministrativa anche per la diversità degli orientamenti seguiti in materia dai Tribunali amministrativi regionali, si ritiene possa essere sostenuta l'esperibilità anche tardiva dell'azione, motivandola proprio in relazione al sopravvenire della decisione del Consiglio di Stato.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)